

T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 21-01-2016, n. 122

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 980 del 2015, proposto da:

A.E.B. S.p.A., rappresentato e difeso dall'avv. Cristiano Baldini, con domicilio eletto presso Francesco Sacchi in Catanzaro, Via Iannoni, 43;

contro

Regione Calabria;

per l'accertamento

del silenzio serbato dalla Regione Calabria in ordine alla definizione del procedimento di v.i.a. avviato con istanza del 10/12/2014 prot. (...)

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con ricorso la A.E.B. s.p.a. chiedeva di accertare l'illegittimità del silenzio serbato dalla resistente, con condanna della stessa a concludere il procedimento. Riferiva: di essere una società attiva nel campo energetico; che nel giugno 2014 presentava alla Regione Calabria domanda volta a ottenere l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte idroelettrica; che aveva provveduto a tutti gli adempimenti istruttori; che la Regione rimaneva inerte.

Eccepiva la violazione o falsa applicazione degli *artt. 5 ss e 26 del D.Lgs. n. 152 del 2006* come descritto in ricorso. Riferiva: che l'*art. 2 della L. n. 241 del 1990* imponeva la conclusione del procedimento in tempi certi; che l'*art. 12 D.Lgs. n. 387 del 2003* prevedeva l'obbligo per la pubblica amministrazione di concludere il procedimento prevedendo sistemi più rapidi; che l'*art. 26 del 152/06* prescriveva l'obbligo per la pubblica amministrazione di concludere con un provvedimento espresso e motivato il procedimento di valutazione di impatto ambientale; che nel caso di specie la Regione era rimasta inerte; che aveva diritto al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'*art. 2 bis della L. n. 241 del 1990* come modificato dalla L. n. 69 del 2013.

2. Il ricorso deve trovare accoglimento. L'art. 26, comma 1, del *D.Lgs. n. 152 del 2006* fissa in 150 giorni il termine per la conclusione del procedimento. Tale termine sarebbe ampiamente decorso.

Sarebbe ugualmente decorso il termine per il procedimento di autorizzazione unica, tenuto anche conto del fatto che, in caso di VIA regionale, l'inerzia dell'amministrazione non potrebbe impedire la prosecuzione e la conclusione dei lavori della conferenza di servizi.

La ricorrente ha concluso chiedendo che sia accertata l'illegittimità del silenzio serbato dagli Uffici della Regione Calabria sull'istanza di autorizzazione e che sia nominato fin d'ora un commissario ad acta, per il caso di perdurante inerzia, con vittoria di spese.

La giurisprudenza riconosce in capo al soggetto che ha presentato un progetto per la realizzazione di un parco eolico l'interesse alla definizione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, la cui conclusione è sottoposta al termine di centocinquanta giorni dalla presentazione dell'istanza stessa, ai sensi dell'art. 26, *D.Lgs. n. 152 del 2006*. La stessa giurisprudenza ha precisato, altresì, che l'obbligo per l'amministrazione preposta di pronunciarsi entro termini perentori sulle istanze di compatibilità ambientale costituisce principio fondamentale della materia non derogabile dalle regioni e dagli enti delegati. A ciò consegue che l'inutile decorso del termine comporta la violazione dell'obbligo di conclusione del procedimento nel termine di legge (Tar Molise, 14 giugno 2013 n. 415; Tar Puglia, Bari, sez. I, 29 gennaio 2013 n. 109; Tar Puglia, Bari, sez. I, 15 novembre 2012 n. 1949).

Occorre, anzi, dar conto della giurisprudenza che afferma che la materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è permeata da principi di semplificazione e celerità procedimentale, che implicano certezza dei tempi di conclusione del procedimento autorizzatorio. Da qui l'assunto secondo il quale il termine di conclusione del procedimento autorizzatorio include anche la fase necessaria alla valutazione di impatto ambientale, la quale resta inglobata all'interno dell'unico procedimento autorizzatorio di cui si discute (Tar Puglia, Lecce, sez. I, 19 ottobre 2011 n. 1823).

Nessun dubbio, comunque, che nel caso di specie, alla luce della ricostruzione sopra effettuata, siano abbondantemente trascorsi i termini per la pronuncia dei competenti uffici della Regione Calabria e che, pertanto, vi sia stata la violazione dell'obbligo di concludere il procedimento nei termini previsti.

La violazione dei termini prescritti è riscontrabile anche rispetto al procedimento di autorizzazione unica.

L'art. 12, comma 4, del *D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387*, stabilisce che "Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni". L'inutile decorso del termine, posto a presidio della certezza dei tempi dell'azione amministrativa, che, come detto, assume in materia rilevanza pregnante, determina di per sé la violazione dell'obbligo di concludere con provvedimento espresso il procedimento, così come previsto dall'art. 2 della *L. n. 241 del 1990* (in materia, cfr. Tar Sicilia, Palermo, sez. II, 23 aprile 2014 n. 1073).

Si tenga presente, al riguardo che la Corte costituzionale, con sentenza 9 novembre 2006 n. 364, ha specificato che il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui all'art. 12, comma 4, del *D.Lgs. n. 387 del 2003* è espressione di un principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, ispirato alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità, garantendo, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo.

L'esercizio del potere sostitutivo spetta all'amministrazione stessa, trattandosi di unico complessivo procedimento.

Consegue a quanto sopra che, in accoglimento del ricorso proposto, deve essere dichiarata l'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Calabria, che ha ommesso di concludere i procedimenti in questione nei termini previsti, con conseguente ordine all'Amministrazione regionale di concludere i procedimenti stessi con provvedimento espresso, nel termine di novanta giorni dalla notificazione della presente sentenza.

In caso di perdurante inerzia a tanto provvederà, nel termine di novanta giorni, ad istanza della parte interessata, il Commissario ad acta, nominato nella persona del Direttore Generale della Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente, con facoltà di delega a funzionario dello stesso Ufficio.

Allo stato, fermo il diverso rito cui è soggetta la domanda diretta a ottenere il risarcimento del danno ovvero l'indennizzo da ritardo e la libera riproponibilità della stessa, il collegio ritiene di aderire all'orientamento che subordina la relativa domanda al perfezionamento e alla conclusione della vicenda cui segue il ritardo indennizzabile, con la conseguente inammissibilità della relativa domanda.

In virtù del principio della soccombenza le spese del presente giudizio vanno poste a carico della Regione Calabria, mentre vanno compensate nei confronti degli altri soggetti intimati.

Sulla Regione Calabria graverà anche il compenso del Commissario ad acta, laddove si renda necessario il suo intervento, che sarà liquidato con separata ordinanza sulla base di nota recante anche indicazione delle spese documentate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione regionale, avendo essa omesso di provvedere nei termini prescritti nel procedimento in oggetto; ordina all'Amministrazione regionale di concludere i procedimenti stessi con provvedimento espresso, nel termine di novanta giorni dalla notificazione della presente sentenza; nomina commissario ad acta Direttore Generale della Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente, con facoltà di delega a funzionario dello stesso Ufficio, affinché, in caso di perdurante inerzia, provveda in luogo dei competenti uffici regionali, nei termini di cui in motivazione.

Condanna la Regione Calabria al pagamento in favore della ricorrente di spese e competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.000,00, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Guido Salemi, Presidente

Emiliano Raganella, Referendario

Raffaele Tuccillo, Referendario, Estensore